

ORIGINALE



## REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 426 del 4 novembre 2018.

“Legge regionale 15 maggio 2000, n.10, articolo 4, comma 7. Istituzione Ufficio Speciale per la progettazione regionale”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;


VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7;

VISTO l'articolo 95 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2 recante: “Funzionamento degli Uffici speciali”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante: “Codice dei contratti pubblici” ed, in particolare, l'art.3, comma 1, lettera vvvv, e l'articolo 24;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel corso della seduta odierna, rappresenta: di dovere ottimizzare le professionalità tecniche degli





## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

Uffici centrali e/o periferici dell'Amministrazione regionale nell'ambito di una nuova struttura, temporanea e funzionale, da costituire ai sensi del richiamato art.4, comma 7, della l.r. 10/2000, a servizio di un settore strategico quale la realizzazione delle opere pubbliche, alla quale si intende imprimere particolare impulso e celerità al completamento delle relative attività progettuali; di dovere attribuire a tale struttura la finalità di dirigere e coordinare l'intera attività di progettazione delle opere pubbliche regionali; di dovere dare concreta risposta alle esigenze di molti Comuni, nonché delle stesse Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali, spesso carenti di professionalità tecniche interne, consentendo loro di avvalersi delle professionalità tecniche e del *know how* dell'Amministrazione regionale, consentendo di stipulare apposite convenzioni con la struttura regionale per espletare le attività di cui al richiamato articolo 24 del d.lgs n.50/2016;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione, in relazione alle finalità sopra esposte, ritiene di dovere procedere alla istituzione dell' "Ufficio speciale per la progettazione regionale", per la durata di anni tre e alle dipendenze del Presidente della Regione, avente le funzioni di seguito specificate:

- esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici regionali nonché ogni altra attività rientrante nei "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" di cui al citato art.3, comma 1, lettera vvvv, del d.lgs n.50/2016, con la correlata possibilità di avvalersi delle professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

- stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi consorzi comunali e






**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

le Città metropolitane per espletare, a loro favore, le attività di cui all'articolo 24 del d.lgs n.50/2016;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione rappresenta, inoltre, che dei corrispondenti compiti e funzioni espletati dal Dipartimento regionale tecnico, che verranno assorbiti dall'istituendo "Ufficio speciale per la progettazione regionale", si terrà in ogni caso conto in sede di revisione biennale del funzionigramma della Regione, approvato con Regolamento D.P.Reg. n.12/2016, in esecuzione della legge regionale n.3/2016 i cui lavori sono ormai prossimi alla definizione, rimanendo impregiudicate le competenze degli uffici del Genio civile;

RITENUTO di istituire, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l' "Ufficio speciale per la progettazione regionale", alle dipendenze del Presidente della Regione, per la durata di anni tre e per un adeguato svolgimento delle funzioni in premessa specificate, procedendo, altresì, all'emanazione tempestiva degli atti di interpello al fine di assicurare al predetto Ufficio speciale l'immediato inserimento del Dirigente, dotato di requisiti curriculari e professionali in linea con le funzioni ed i compiti demandati allo stesso, cui corrispondere il livello massimo di retribuzione – parte variabile previsto dall'articolo 64, comma 3, del CCRL per il personale dirigenziale, oltre alla retribuzione di risultato prevista dal successivo articolo 65, in ragione delle speciali e complesse funzioni conferite, che saranno esercitate in tutto il territorio regionale, con contestuale trasferimento di n.50 unità di personale appartenente all'Amministrazione regionale, da reclutarsi nell'ambito di professionalità tecniche quali ingegneri, architetti, geologi e geometri e fino a un massimo di





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

n.5 unità con profilo amministrativo contabile;

SU proposta del Presidente della Regione,

**DELIBERA**

per quanto esposto in preambolo, di istituire, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'"Ufficio speciale per la progettazione regionale", alle dipendenze del Presidente della Regione, per la durata di anni tre, nei termini e nelle modalità in premessa specificate, demandando agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione il coordinamento delle attività e degli adempimenti esecutivi della presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ER